

NOTE ILLUSTRATIVE
del ricorso straordinario

del Generale SEBASTIANO VISCONTI PRASCA

SULLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEI MOTIVI AGGIUNTI

In data 13 aprile 1946 il Generale VISCONTI Prasca ha notificato al Ministero della Guerra dei motivi aggiunti al ricorso straordinario tempestivamente da lui presentato avverso il foglio del 7.12.940, con il quale l'allora Sottosegretario di Stato alla guerra aveva comunicato all'interessato che il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato la sua cessazione dal servizio permanente ed il suo collocamento in congedo assoluto, in applicazione dell'art. 36 della legge 9.5. 1940 n. 369. Essendo a notizia del ricorrente che il Ministero contesta l'ammissibilità dei suddetti motivi aggiunti, si espongono in queste note le ragioni che suffragano la possibilità di esame dei motivi stessi da parte di questo Supremo Consesso.

E' noto che la questione dei motivi aggiunti al ricorso venne sollevata la prima volta, molti anni fa, davanti alla On.le Quarta Sezione di questo Supremo Consesso e venne decisa, in senso favorevole con giurisprudenza divenuta ormai costante. Da tale giurisprudenza è stato ritenuto che i motivi stessi possano essere esaminati quando il ricorso sia stato presentato in termine e quando i nuovi motivi siano dedotti da documenti depositati dall'Amministrazione o da fatti, di cui il ricorrente sia venuto a notizia dopo la notifica del ricorso. Da tale principio discende che condizione necessaria e sufficiente, perchè i motivi siano ammissibili è che il ricorrente non abbia avuto comunque notizia in precedenza dei documenti o dei fatti, sui quali fonda le nuove doglianze. Tra le varie decisioni si può ricordare la n. 394 del 1 luglio 1929, Pres. De Vito, est. Furgiuele (in Foro Amm. vo 1929, I, 1, 343 e segg), con la quale dopo essersi dichiarato che "le ragioni di impugnativa dei provvedimenti amministrativi devono trovarsi già indicate nei ricorsi contro i provvedimenti medesimi, senza che sia consentito dedurle per la prima volta in seguito", si fa eccezione "nel senso che i motivi nuovi devono essere ritenuti ammissibili in rito e considerati come non tardivi quando il ricorrente li abbia tratti dai documenti depositati in giudizio dalle controparti e venuti e potuti venire soltanto allora a sua conoscenza, purchè la loro deduzione, beninteso, venga fatta entro il 60° giorno dal deposito stesso e anche, giusta la più recente giurisprudenza, siano stati previamente notificati alla parte contro interessata". La trascritta decisione stabilisce con precisione gli estremi necessari e sufficienti perchè i motivi aggiunti siano esaminati: occorre che il ricorrente non abbia avuto e non abbia potuto avere nozione

in precedenza di quei documenti sui quali si basa la nuova doglianza.

Si discusse anche se si dovesse trattare soltanto di nuovi documenti o se fosse possibile trarre dei motivi di doglianza anche da fatti venuti a conoscenza dell'interessato dopo la notifica del ricorso. La giurisprudenza ritenne ammissibili i motivi anche in tale seconda ipotesi. In tal senso si può leggere la decisione n.626 del 17.12.1927 della Sezione Quinta, Pres. Pironti, est. Di Martino (in Foro Amm. 1928, I, 2, 40) che è del seguente tenore: "E' principio costante della giurisprudenza che i motivi di ricorso tardivamente prodotti sono ammissibili quando vengano tratti da fatti emersi o da documenti prodotti dalla contro parte dopo la presentazione del "gravame".

In sede di ricorso straordinario la questione è stata sollevata, a quanto risulta all'astensore di queste note, una sola volta e precisamente in occasione del parere dato da questa Ecc.ma Adunanza Generale il 7.4.1932 sul ricorso Ponturo contro Comune di Catania (in Rivista Amm. va 1932, pag. 601) ed è stata decisa in conformità a quanto deciso per il ricorso giurisdizionale. Nel richiamato parere si legge infatti quanto segue: "La giurisprudenza di questo Consiglio ha ammesso la produzione, oltre il termine, di nuovi motivi di ricorso, che non potevano essere prima a conoscenza del ricorrente; ma ciò non solo quando il ricorso era stato tempestivamente introdotto".

Nella specie allora esaminata i motivi non vennero poi in fatto esaminati per la ragione che il ricorso era stato proposta tardivamente. Ma il principio generale dell'ammissibilità dei motivi aggiunti in sede di ricorso straordinario resta fermo. Per la ipotesi che si possa o si voglia ancora discutere dell'ammissibilità o meno dei motivi aggiunti in sede di ricorso straordinario, è facile dimostrare come in questa sede debbano valere gli stessi principi affermati dalla giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali di questo Supremo Consesso.

Non si dubita che il ricorso straordinario ed il ricorso giurisdizionale siano posti dalla legge su di uno stesso livello, perchè di contenuto identico, determinati, come sono, da motivi di legittimità. E' altresì pacifico che il ricorso straordinario non è più ammesso, quando sia stato impugnato il provvedimento con ricorso giurisdizionale. Data la parità di contenuto dei due ricorsi, non vi è motivo per cui non si possa ammettere l'esame dei motivi aggiunti in sede di ricorso straordinario, nei casi e nei termini, per i quali essi son dichiarati ammissibili in sede di ricorso giurisdizionale. L'unica difficoltà è rappresentata dalla circostanza che non è possibile che le doglianze siano desunte dai documenti depositati dall'altra parte; in quanto dalle norme procedurali non è consentito all'interessato di avere visione dei documenti che l'Amm. ne invia alla Segreteria del Consiglio di Stato. Ma tale rilievo non può costituire ostacolo insormontabile, in quanto, secondo la giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali, è necessario ed è sufficiente che dei documenti l'interessato non abbia avuto nozione prima e nei termini del ricorso. Dal che discende che se di tali documenti egli abbia conoscenza in altro modo, il principio è identicamente applicabile. Inoltre, secondo quanto è stato rilevato, si può trattare non

solo di documenti, ma altresì di fatti, di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza dopo la proposizione dell'impugnativa.

Nella specie il Gen. VISCONTI Prasco, dopo avere a suo tempo presentato ricorso ed averne inutilmente sollecitato la definizione, negli anni 1940-43 e non essere riuscito allo scopo, perchè in quel periodo il Ministero dispose delle inchieste per la revisione della posizione sua e di altri colleghi, inchieste non potute portare a termine, per il sopravvenire dei noti tristi eventi, fu, dopo gli eventi stessi, fatto prigioniero ed inviato in campo di concentramento, dal quale è ritornato solo di recente.

Dopo il ritorno e durante la sospensione dei termini, dichiarata con R.D.L. 3.1.1944 n.1 e prorogata con D.L.L. 24.12.1944 n.392, egli ha potuto aver notizia del rapporto a suo tempo presentato dal Ministero della Guerra al Consiglio dei Ministri e sul quale rapporto il Consiglio ebbe a basarsi per decretare la sua dispensa dal servizio attivo ed è venuto in possesso dell'ordine riservato di smobilitazione inviato dallo Stato Maggiore ai grandi Comandi il 15 ottobre 1940. Su tali due elementi egli ha fondato i due motivi aggiunti di ricorso, notificati al Ministero il 13.4.1946.

Si può oggi non esaminare tali motivi per il fatto che al ricorrente è stata negata dal Ministero la copia del rapporto, nonostante richiesta per ufficiale giudiziario, e non è stata nè a suo tempo nè successivamente data notizia dell'ordine di smobilitazione dell'Esercito? A noi pare che non si possa arrivare a tale conclusione per l'essenziale e fondamentale ragione che non potrebbe negarsi l'ammissibilità del ricorso, ove fosse presentato in identiche condizioni. E' giurisprudenza pacifica di questo Supremo Consesso, che ove l'amministrazione non addivenga alla consegna di un provvedimento, che leda gli interessi di un privato, questi possa provocarne il rilascio con regolare atto stragiudiziale, e, in caso di mancata adesione alla richiesta, egli possa senz'altro impugnare, nei termini decorrenti dalla richiesta, il provvedimento quale risulta all'interessato da notizie a lui pervenute, anche in via ufficiosa. E se è ammissibile il ricorso principale a maggior ragione debbono essere considerati ammissibili i motivi aggiunti.

Naturalmente il Giudice terrà conto della doglianza principale o della doglianza aggiunta, se ed in quanto il provvedimento, denunciato col ricorso principale, o gli elementi di giudizio, denunciati col ricorso aggiunto, corrispondano al provvedimento o agli elementi esistenti presso l'Amm.ne. Perciò la questione si sposta nel senso che del ricorso o dei motivi aggiunti il Giudice non possa tener conto quando il provvedimento o gli elementi di giudizio denunciati non corrispondano a quelli esistenti presso la Amm.ne e da questi inviati al Consiglio di Stato. Applicando nella specie i principi sopra esposti l'Ecc.ma Adunanza Generale non potrà far altro, ad avviso del ricorrente, che esaminare se l'assunto del ricorrente circa il contenuto del rapporto e la copia esibita, dell'ordine di smobilitazione abbiano corrispondenza nei documenti inviati all'Amm.ne, per esaminare i motivi aggiunti solo nella ipotesi affermativa. E poiché le notizie ufficiosamente apprese dal ricorrente circa il rap-

porto e la copia dell'ordine di smobilitazione trovano rispondenza nei documenti dell'Amn. ne, si ha fiducia che il Supremo Consesso vorrà esaminare i motivi aggiunti, per consentire all'interessato questa ultima estrema difesa.

Roma, 12 maggio 1946

Gen. SEBASTIANO VISCONTI PRASCA
Avv. VINCENZO D'AUBINO

Eseguita notifica al Ministero della Guerra dall'Uff. Giud. della Corte di Cassazione il 13 maggio 1946.

MOTIVI AGGIUNTI
AL RICORSO STRAORDINARIO
DEL GENERALE SEBASTIANO VISCONTI PRASCA

Con foglio del 6 dicembre 1940, consegnato all'interessato nei giorni successivi, l'allora Sottosegretario di Stato alla Guerra comunicava al Generale Visconti Prasca che il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato la sua cessazione dal servizio permanente e il suo collocamento in congedo assoluto in applicazione dell'art.36 legge 9 maggio 1940 n.369.

Avverso tale gravissimo provvedimento, l'interessato presentava ricorso straordinario in data 4 giugno 1941, con il quale deduceva violazione degli artt. 36 e 38 della legge sullo stato giuridico degli ufficiali del R.E. ed eccesso di potere sotto duplice profilo.

I noti dolorosi avvenimenti, che hanno colpito l'Italia dopo quella data, non hanno consentito al Ministero di far esaminare il ricorso al Supremo Consesso amministrativo, nonostante le sollecitazioni fatte dall'interessato con lettere ed atti notificati negli anni 1941, 1942 e 1943.

Successivamente l'invio nel campo di prigionia non ha consentito al ricorrente di sollecitare ancora la definizione del suo ricorso e tanto meno di prendere visione del rapporto del Ministro della Guerra, sul quale il Consiglio dei Ministri ebbe a basarsi per deliberare il gravissimo provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Senonchè, al ritorno dalla prigionia, avvenuta di recente, egli ha appreso dai giornali e da notizie ufficiose di amici che il provvedimento sarebbe stato determinato dalla condotta da lui data alla guerra di Grecia, in special modo dal fatto che egli avrebbe promesso nella storica seduta del 15 ottobre 1940 a Palazzo Venezia, sotto la presidenza di Mussolini, che la campagna sarebbe stata di esito sicuramente favorevole; mentre i fatti avrebbero, dolorosamente per l'Italia, provato il contrario.

Da tali notizie e dalla circostanza che il ricorso è stato finalmente inviato per l'esame al Supremo Consesso Amministrativo, egli è stato indotto a richiedere, con atto notificato il 9 corr. mese dallo Ufficiale Giudiziario della Corte di Cassazione, copia del suddetto rapporto, ed a far seguire dopo formale atto di interpellanza eseguito il 12 corr. dall'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello.

Non essendo riuscito, nonostante i suddetti atti, ad ottenere dal competente Ufficio Generali del Ministero della Guerra copia del suddetto rapporto, il ricorrente deve giovare delle notizie ufficiose avute per poter denunciare le nuove illegalità che dal suddetto rapporto si desumono e che si concretano nei seguenti motivi aggiunti:

I

ECCESSE DI POTERE PER DIFETTO DI ELEMENTI DI GIUDIZIO

La giurisprudenza del Supremo Consesso amministrativo è costante nel ritenere che l'art.36 della Legge 9.5.1940 n.363, nell'accordare una facoltà di carattere squisitamente discrezionale all'Amministrazione, impone che essa sia esercitata prendendo in esame l'intera fi-

./.

gura dell'ufficiale, ai fini di accertare con apprezzamento, naturalmente tecnico e sottratto ad ogni controllo giurisdizionale, attitudini e capacità dell'ufficiale stesso allo scopo di dichiarare se sia venuto meno in lui quel complesso di requisiti professionali, di carattere, morale, intellettuale, di cultura, che dia garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri.

Ha anche ritenuto il Supremo Consesso che solo una accurata e completa valutazione di tutte le attività svolte dall'ufficiale può consentire che si traggano conclusioni giuste e sicure sulla sua idoneità a continuare il servizio. Tali principi fondamentali sono stati di recente riaffermati con la preclara decisione n. 81 del 9 maggio 1945, della Ecc. ma IV Sezione, Pres. S. E. De Simone, Est. il Cons. Trifogli, sul ricorso Pafundi contro lo stesso Ministero della Guerra.

Nella specie, il rapporto, sul quale il Consiglio dei Ministri si è basato per deliberare la cessazione del servizio permanente del ricorrente, si è occupato soltanto del fatto Grecia, senza porre in evidenza l'intera figura dell'ufficiale, in modo che il Consiglio stesso avesse presenti elementi favorevoli e sfavorevoli, se pure vi fossero stati, della sua lunga ed intensa carriera di ufficiale e della sua non meno intensa attività militare e bellica.

Se tali elementi il Consiglio avesse tenuto presenti, insieme al fatto Grecia, sarebbe di sicuro arrivato a conclusione ben diversa, perchè, anche ammesso che l'esito non felice della campagna potesse essere attribuito al Gen. Visconti Prasca - il che non è, secondo quanto sarà dimostrato in seguito - un solo fatto di armi - a meno che non avesse denotato improvvisamente qualità negative tali da offuscare tutte le belle doti dimostrate in precedenza - non avrebbe potuto porre nel nulla tutto il suo passato di ufficiale, tra i più brillanti, più energici ed i più colti dell'Esercito.

Basta ricordare infatti che non solo fino alla seduta del 15 ottobre 1940 a Palazzo Venezia sotto la presidenza dell'allora Duce, ma fino al giorno in cui il Gen. Soddu - allora Sottosegretario alla guerra - aveva voluto sostituirlo nel comando delle truppe in Grecia, per appagare il suo desiderio di sempre maggiori ascensioni, il ricorrente aveva goduto la fiducia assoluta e completa di tutti gli alti ufficiali che si erano succeduti allo Stato Maggiore e al Ministero della guerra.

Per dare un'idea dell'attività da lui svolta è più che sufficiente richiamare i compiti da lui assolti, dal grado di colonnello in poi. Nel 1932 ebbe l'incarico di Capo Ufficio Operazioni dell'Armata di Bologna; nel 1933 quello di Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore Generale. In quest'ultima carica collaborò in modo diretto e continuo alla preparazione della campagna di Etiopia, recandosi in Eritrea a studiare l'organizzazione della base logistica. Contribuì inoltre efficacemente alla compilazione delle leggi sull'istruzione preilitari. Nell'ottobre 1934 venne promosso Generale per meriti eccezionali. Subito dopo fu scelto quale comandante delle forze italiane della Saar, ove le nostre truppe si distinsero per disciplina e per attività, riscuotendo l'ammirazione delle popolazioni e dei contingenti militari internazionali. Fu nominato successivamente Vice Comandante della divisione Cosseria. Nel 1937, col grado di Generale di Divisione, venne inviato come Aduetto Militare a Parigi, ove svolse una intensa attività politico-militare, collegata alla sua conoscenza dell'ambiente francese

specialmente nel periodo degli accordi di Monaco. Rimpatriati all'inizio del 1940 assunse nel marzo il Comando del III C.A. alla frontiera francese. Il 1° giugno 1940 venne nominato Comandante Superiore delle Truppe d'Albania. Il 28 ottobre iniziò l'azione di guerra contro la Grecia che portò di sbalzo le nostre truppe in Epiro oltre Kalamas e la nostra cavalleria esplorante a 100 Km. dalla frontiera greco-albanese.

Dai suddetti brevi conmi il Supremo Consesso potrà desumere come egli avesse già dato prove di possedere in pieno le migliori doti di un ufficiale, con la conseguenza che se il Consiglio dei Ministri avesse tenuto presente anche tali elementi, non avrebbe certo seguito la proposta dell'allora Sottosegretario alla guerra, che avrebbe voluto disfarsi del ricorrente già prima delle operazioni in Grecia, secondo quanto si desume dalla lettera di Mussolini in data 25 ottobre 1940 (all. B. 21 al ricorso).

II

ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTI

Dato e non concesso che l'esonero dal servizio permanente, a norma dell'art. 36 della Legge sullo stato giuridico degli ufficiali, possa essere consentito ed attuato esclusivamente per una operazione bellica e quindi per una fase di breve durata dell'attività di un ufficiale, è facile rilevare come i fatti posti a base del giudizio del Consiglio dei Ministri siano stati alterati in maniera tale da portare quell'alto Consesso ad adottare un provvedimento ingiusto ed iniquo, che non sarebbe certo stato adottato se il Consiglio stesso avesse avuto la visione esatta e completa della situazione.

E' stato detto e ripetuto, naturalmente per notizie ufficiose pervenute dagli uffici dell'allora Ministero della Guerra, che la colpa della cattiva riuscita dell'azione in Grecia debba essere attribuita al ricorrente, per il fatto che egli avrebbe spinto all'azione, garantendone la riuscita nella famosa seduta del 15 ottobre; mentre poi i fatti avrebbero dimostrato come la situazione fosse ben diversa da quella da lui ritenuta. Tutto questo non corrisponde a verità.

L'azione verso la Grecia, o più precisamente verso lo Epiro, non fu decisa in un baleno il 15 di ottobre 1940 e non fu voluta dal Generale Visconti Prasca; ma fu a lui imposta da chi in quel momento aveva la suprema direzione dello Stato e fu eseguita in conformità ad un piano da lui preparato, in mancanza di tempestive direttive superiori, e che riportò l'approvazione dell'allora Capo di Stato Maggiore Generale, del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e del Duce. Dai documenti già allegati al ricorso, ed in ispecial modo dall'allegato n. 6, si deduce che sin dal 31 agosto 1940 il Sotto Capo di Stato Maggiore Generale Roatta, per il Capo di Stato Maggiore Generale, aveva inviato al Gen. Visconti Prasca, allora Comandante Superiore delle truppe di Albania, le istruzioni secondo le quali si sarebbe dovuto preparare lo schieramento sulla frontiera greca per il 30 settembre. Con lo stesso foglio si dava assicurazione che sarebbero state inviate tre note Divisioni entro la prima decade di ottobre e sarebbero state inviate successivamente le direttive operative.

Senonchè tali direttive non pervennero mai ed il ricorrente dovette preparare da sè il piano di attacco e comunicarlo allo Stato Maggiore, il quale lo approvò incondizionatamente. Dall'allegato numero 7 allo stesso ricorso si desume infatti che, in data 14 ottobre, lo stesso Sotto Capo di Stato Maggiore, Gen. Roatta, comunicava che l'attacco avrebbe dovuto essere iniziato alle ore 0 del giorno 26 dello stesso mese, e si aggiungeva che dovevano essere considerate approvate, con le modifiche suggerite, le direttive che lo stesso Visconti Prasca aveva fatto pervenire allo Stato Maggiore con foglio del 24 di settembre, in mancanza di quelle che lo stesso Stato Maggiore aveva dichiarato d'inviare e che non aveva inviato.

Nella seduta del 15 ottobre, successiva all'ordine di attacco ricevuto, il Gen. Visconti Prasca non fece altro che confermare quello che aveva già comunicato, e cioè che un attacco verso l'Epiro si sarebbe potuto iniziare con le forze allora a disposizione, che erano il triplo di quelle greche. E le dichiarazioni da lui rese furono ancora una volta confermate ed approvate sia dal Duce che dal Capo di Stato Maggiore Generale, Badoglio, e dal Sotto Capo di Stato Maggiore Roatta; ma in quella seduta, anzichè parlarsi dell'occupazione dell'Epiro, fu esaminato il progetto molto maggiore di una occupazione generale della Grecia, che presupponeva da parte dei Comandi in Italia un sollecito invio di forze adeguate. Il ricorrente precisò allora che sarebbe stato necessario l'appoggio dell'aviazione e l'invio di rinforzi, onde evitare che il vantaggio iniziale, di forze maggiori, fosse stato perduto durante lo svolgimento dell'azione.

Senonchè, dopo l'inizio dell'azione, non solo non furono tempestivamente inviati i rinforzi, ma, mentre alla data 14 ottobre si dava, come si è visto, l'ordine di attacco, alla data del 15 ottobre dallo stesso Stato Maggiore del Regio Esercito si comunicava l'ordine riservato personale (n. 006200 di prot. segreto) ai grandi Comandi per procedere alla smobilitazione dell'Esercito, in modo da ridurlo a quello del tempo di pace per forze e per sedi di Comandi (!!!). Come si può conciliare, in quel momento, nel quale l'attacco contro la Grecia presentava le incognite più serie per una eventuale reazione da parte della Jugoslavia, della Bulgaria e della Turchia, l'ordine di smobilitazione, con l'azione contro la Grecia è questione che dovrà essere esaminata da chi ne avrà l'autorità.

Naturalmente tale grave dato di fatto, che assume caratteri facilmente individuabili e che faceva venir meno la possibilità di attuazione, con successo, di qualsiasi operazione bellica, fu attuato a completa insaputa del ricorrente, che, ove lo avesse conosciuto, avrebbe senz'altro declinato il Comando. Certa cosa è che l'azione in Grecia, iniziata brillantemente, non fu potuta continuare per la deficienza dei rinforzi promessi e mai inviati. Di ciò non può essere di sicuro data colpa al Gen. Visconti Prasca, che fece dei miracoli con i mezzi a sua disposizione e che non fece altro che eseguire precisi piani approvati dallo Stato Maggiore. Del resto che il piano di attacco non fosse stato esclusiva opera del ricorrente, ma fosse stato esaminato in tutti i particolari dallo Stato Maggiore e dal Duce, risulta dal discorso pronunciato dall'allora Capo del Governo il 23 febbraio 1941, nel quale si legge, secondo lo stralcio

allegato al ricorso: "aggiungo che anche il piano operativo preparato dal Comando superiore delle forze armate di Albania fu unanimemente approvato senza riserve di sorta". Nel successivo discorso dello stesso Duce del 10 giugno 1941, allegato anche in stralcio al suddetto ricorso, fu ripetuto: "Il suo (leggi del Gen. Visconti Prasca) piano che fu approvato dagli Stati Maggiori di Roma e da me, era logico e convincente".

La verità è che l'azione non potè essere condotta con quella efficacia e con quel risultato che tutti si ripromettevano, per il motivo che mancarono le forze, che avrebbero dovuto affluire in gran numero per continuare a dare all'attaccante la superiorità; e mancarono le azioni di fiancheggiamento, previste, nonché l'apporto dell'aviazione, assicurata da Mussolini e nel foglio n. 363 del 14 ottobre 1940, sopra ricordato.

Del resto che la sua azione non sia stata deficiente si desume dal fatto che lo stesso giorno nel quale l'allora Sottosegretario alla guerra, Gen. Soddu, arrivava in Albania per assumere il comando superiore delle forze riunite, portava al ricorrente le insegne di Generale designato Comandante di armata. La verità ancora è che soltanto motivi personali di altri, per aspirazione a nuovi Comandi, poterono portare alla divulgazione della notizia, che al ricorrente si dovesse attribuire la colpa della non riuscita impresa, e alla sua cessazione dal servizio permanente.

Negli ambienti del Ministero si tramava ai danni del ricorrente, secondo quanto si desume dalla lettera già citata in data 25 ottobre del Duce, allegato n. 21, e si faceva di tutto perchè l'azione non desse i frutti sperati, specialmente per non darne il merito e l'onore al Gen. Visconti Prasca, la cui eventuale ascensione ad un grado più elevato era temuta per timore di rinnovamento dei quadri.

Se si considera che il provvedimento preso ha origine in disposizioni maturate anteriormente al 6 novembre 1940, quando l'Esercito italiano combatteva oltre i confini albanesi con pieno successo, che il generale Soddu nel suo rapporto del 6 novembre dichiarava la situazione militare pienamente soddisfacente; che ancora il giorno 10 lo stesso Soddu impartiva ordini perchè si seguissero le direttive del Visconti Prasca; e se si considera all'opposto, che la ritirata dell'esercito fu pregiudizievole e critica solo dopo il deciso abbandono di Koriza, che il Visconti Prasca aveva ritenuto di dover mantenere e difendere ad ogni costo per la sua importanza strategica, avviandovi persino tre divisioni di sua personale iniziativa, non si può non rilevare ictu oculi la manifesta ingiustizia del provvedimento adottato a carico del ricorrente per errori altrui, dei quali il più importante fu successivo all'operato del Visconti Prasca e per nulla conseguenziale alle disposizioni da lui date ed attuate.

A distanza di tempo dagli avvenimenti nessuno più dubita: che la campagna di Grecia fu voluta dagli Organi centrali responsabili; che il Visconti Prasca dovette iniziarla con i mezzi che aveva a disposizione e con quelli che gli erano stati promessi (ma non tutti inviati); che se la campagna (svanita l'illusoria speranza di evenienze favorevoli estranee alle operazioni belliche sulle quali il Visconti Prasca, come uomo di guerra, non si era mai fondato) si addimo-

strava dura e difficile, poteva pur riuscire subito felicemente, se continuata con pervicacia e dalla mente direttiva che ne aveva disposto in modo tecnicamente impeccabile gli inizi.

Da tali rilievi si desume che solo un traviamiento di fatti ha potuto portare al rapporto a suo carico formulato dall'allora Ministro della Guerra e sul quale il Consiglio dei Ministri ebbe a basarsi.

Pertanto si insiste nel chiedere l'accoglimento del ricorso, con tutte le conseguenze di legge.

Roma, 13 aprile 1946

Gen. SEBASTIANO VISCONTI PRASCA

Avv. VINCENZO D'AUDINO

Eseguita notifica al Ministero della Guerra dall'Uff. Giud. della Corte di Cassazione il 13 aprile 1946.